

Consiglio d'Europa

COMITATO DEI MINISTRI

**Raccomandazione Rec(2002)13 del Comitato dei Ministri agli Stati membri
sulla pubblicazione e diffusione negli Stati membri del testo della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo
e della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo**

(adottata dal Comitato dei Ministri il 18 dicembre 2002,

nella 822° riunione dei Delegati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

avuto riguardo all'importanza della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito denominata "la Convenzione") quale strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo ed, in particolare, all'importanza della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito denominata "la Corte");

considerando essenziale un accesso facilitato alla giurisprudenza della Corte per un'effettiva applicazione della Convenzione a livello nazionale, per garantire la conformità delle decisioni nazionali a tale giurisprudenza e per prevenirne le violazioni;

Considerando le prassi seguite in materia di pubblicazione e di diffusione di giurisprudenza della Corte, rispettivamente dalla stessa Corte, dal Comitato dei Ministri, nell'ambito del controllo dell'esecuzione delle sentenze della Corte, e dagli Stati membri;

Considerando l'incoraggiamento rivolto agli Stati membri, durante la Conferenza ministeriale europea sui Diritti dell'Uomo (Roma, 3-4 novembre 2000), al fine di "assicurarsi che il testo della Convenzione sia tradotto ed ampiamente diffuso alle autorità nazionali, in particolare agli organi giurisdizionali, e che gli sviluppi giurisprudenziali della Corte siano sufficientemente accessibili nella o nelle lingue nazionali";

Tenuta presente la diversità delle tradizioni e delle prassi degli Stati membri in materia di pubblicazione e di diffusione delle decisioni giudiziarie;

Ricordando che, a norma dell'articolo 12 dello Statuto del Consiglio d'Europa, le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa sono il francese e l'inglese;

Raccomanda ai Governi degli Stati membri di considerare le prassi in materia di pubblicazione e di diffusione del testo della Convenzione, nella o nelle lingue del paese, e delle sentenze e decisioni della Corte, alla luce delle seguenti considerazioni.

E' importante che i governi degli Stati membri:

i. s'assicurino che il testo della Convenzione sia pubblicato e diffuso nella o nelle lingue del paese, in modo che possa essere effettivamente conosciuto e che le autorità nazionali, in particolare gli organi giurisdizionali, possano farne applicazione;

ii. s'assicurino che, con iniziative pubbliche o private, le sentenze e le decisioni che costituiscono degli sviluppi interessanti della giurisprudenza o che richiedano delle misure specifiche in qualità di Stati coinvolti nei giudizi, siano rapidamente ed ampiamente diffuse, nella loro integralità o almeno sotto forma di riassunti o di estratti sostanziali (con gli opportuni riferimenti ai testi originali), nella o nelle lingue del paese, in particolare nel giornale ufficiale, nel bollettino del ministero competente, nelle riviste giuridiche o negli altri mezzi mediatici normalmente utilizzati dalla comunità giuridica, compresi i siti internet;

iii. incoraggino la produzione regolare di manuali o di altre pubblicazioni, nella o nelle lingue del paese, su supporto cartaceo e/o elettronico, per consentire la conoscenza del sistema della Convenzione e della principale giurisprudenza della Corte;

iv. facciano conoscere ampiamente l'indirizzo del sito della Corte (<http://www.echr.coe.int>), in particolare inserendo nei siti nazionali, comunemente utilizzati per le ricerche giuridiche, dei collegamenti verso tale sito;

v. s'assicurino che le autorità giudiziarie abbiano la disponibilità della giurisprudenza su supporto cartaceo od elettronico (CD-rom, DVD, ecc.) o d'attrezzature informatiche capaci d'accedervi per mezzo d'Internet;

vi. s'assicurino della rapida diffusione agli organi pubblici, quali i tribunali, la polizia, le amministrazioni penitenziarie o le autorità sociali, ed, all'occorrenza, gli altri enti non pubblici, quali l'avvocatura o gli ordini professionali, delle sentenze e delle decisioni che interessano la loro attività specifiche accompagnandole, se necessario, con note esplicative o circolari;

vii. s'assicurino che le autorità interne o altri organismi direttamente interessati nei casi davanti alla Corte siano informati rapidamente delle sentenze o delle decisioni della Corte che li riguardano, ad esempio, con l'invio di copie;

vii. esaminino la possibilità di cooperare, per creare una raccolta, su supporto cartaceo e/o elettronico, delle sentenze e delle decisioni della Corte nelle lingue non ufficiali del Consiglio d'Europa.

(i testi ufficiali in lingua inglese e francese sono reperibili sul sito del Consiglio d'Europa <http://www.coe.int>)